



Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della
Professione di Ostetrica
Loro email - PEC

Oggetto: Circolare n. 32/2023 – Aggiornamento del vincolo di esclusività a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che, facendo seguito a quanto illustrato nella [circolare 21/2023](#), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto-legge n. 34 del 30 marzo 2023](#) (non ancora convertito in legge) che, all'articolo 13 "Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43", stabilisce la modifica dell'art. 3 *quater* comma 1 del decreto-legge n. 127 del 21/9/2021, convertito con Legge 19/11/2021 n. 165 e già modificato con il decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni con la Legge 24 febbraio 2023 n. 14.

In particolare, **l'articolo 3-quater, comma 1, del D.L. n. 127 del 21/9/2022**, come modificato dal cd. Decreto Milleproroghe recitava:

"1. Fino al 31 dicembre, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Oggi, **a fronte del succitato decreto-legge n. 34/2023 (non ancora convertito in legge), l'articolo 3-quater, comma 1, del D.L. n. 127 del 21/9/2022, è stato modificato come di seguito riportato:**

"1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua annualmente il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato."

Tanto si doveva per opportuno aggiornamento.

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari

